Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 155

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 3 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale » 50 | | » semestrale » 100 | | » semestrale » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale » 25 | | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 | | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# ORDINI CAVALLERESCHI

**Revoche di onorificenze**

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 84/1, addì 7 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 66), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 gennaio 1917, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Astengo Cristoforo fu Agostino.

Con Regio Magistrale decreto in data Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 86/1, addì 8 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 70), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 marzo 1939-XVII, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bartezzati Onorato fu Serafino.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 novembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 72/1, addì 17 dicembre 1941-XX, registro decreti n. 28, pag. 38), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 aprile 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Camera Luigi, fu Andrea.

Con Regio Magistrale decreto in data Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 90/1, addì 9 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 74), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 maggio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Maffei Nicola fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 79/1, addì 20 dicembre 1941-XX, registro decreti n. 28, pag. 45), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Segre Alberto di Mario.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 dicembre 1941-XX (Registrato al Controllo generale col n. 102/1, addì 19 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 93-94), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 aprile 1938-XVI, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Tamma Francesco fu Raffaele.

(2524)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 1691.
**Regolamento dei servizi postali e delle telecomunicazioni militari nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1513, che regola il servizio postale in tempo di guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 marzo 1899, n. 114, relativo al servizio telegrafico in tempo di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Riconosciuta la necessità di disciplinare i servizi della posta e delle telecomunicazioni militari in tempo di guerra nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito « Regolamento dei servizi postali e delle telecomunicazioni militari nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana », vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal 10 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 118.* — MANCINI

**Regolamento dei servizi postali e delle telecomunicazioni militari nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana**

CAPO PRIMO

SERVIZIO POSTALE MILITARE

SEZIONE I. — *Generalità.*

Art. 1.

*Organizzazione del servizio.*

Il servizio postale in tempo di guerra presso le Forze armate mobilitate nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana viene disimpegnato da speciali uffici di posta militare.

Art. 2.

*Organi.*

La posta militare, oltre all'organo direttivo centrale di cui all'articolo 41, comprende:

*a*) una Direzione di posta militare della Libia e una dell'Africa Orientale Italiana (con organici corrispondenti a quelli delle Direzioni di armata previste per l'esercito metropolitano) rispettivamente presso i Comandi superiori delle Forze armate dell'Africa Settentrionale e dell'Africa Orientale Italiana;

*b)* uffici di Corpo d'armata in Libia e di Comando truppe dell'Africa Orientale Italiana;

*c)* uffici di Divisione o di unità corrispondente;

*d)* uffici di concentramento.

Gli uffici dei Corpi d'armata e delle Divisioni di truppe metropolitane, dislocati nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana sono costituiti secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 3.

*Composizione degli uffici.*

La composizione normale delle predette Direzioni ed uffici per quel che riguarda il personale ed il materiale, è indicata nello specchio di formazione di cui all'allegato *A*.

Art. 4.

*Direzione di posta militare.*

Le Direzioni di posta militari della Libia e dell'Africa Orientale Italiana risiedono presso l'Intendenza o l'organo corrispondente dei Comandi superiori delle Forze armate dell'Africa Settentrionale e dell'Africa Orientale Italiana; esercitano azione direttiva, di sorveglianza e di ispezione sopra tutto il servizio postale militare rispettivamente nel territorio della Libia e in quello dell'Africa Orientale Italiana; provvedono inoltre alla esecuzione dei servizi nei riguardi dei Comandi medesimi, e servono in genere come intermediarie nel movimento della corrispondenza con i corpi e reparti operanti nel territorio stesso.

Art. 5.

*Uffici di Corpo di armata o di Comando truppe.*

Gli uffici di Corpo di armata o di Comando truppe risiedono presso gli Stati Maggiori dei rispettivi Corpi di armata o Comandi di truppe in Libia o nell'Africa Orientale Italiana. Provvedono all'esecuzione del servizio nei riguardi del Comando presso cui sono addetti e delle truppe che ne dipendono direttamente, e servono in genere come intermediari nel movimento della corrispondenza tra la Direzione di posta militare e gli uffici dipendenti.

Art. 6.

*Uffici di Divisione.*

Gli uffici di Divisione risiedono presso gli Stati Maggiori dei rispettivi Comandi ed eseguono il servizio per conto dei Comandi stessi e dei Corpi e reparti che compongono la Divisione.

Art. 7.

*Uffici di concentramento.*

Gli uffici di concentramento delle corrispondenze, da istituirsi in località opportuna, hanno lo scopo di concentrare in uno o più punti il lavoro di ripartizione e spedizione della corrispondenza.

Art. 8.

*Dipendenza dei vari uffici.*

Tutti gli uffici di posta militari operanti nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana, compresi eventualmente anche quelli dei Corpi di armata e delle Divisioni di truppe metropolitane, vengono posti alla dipendenza della rispettiva Direzione di posta militare.

Art. 9.

*Locali per le Direzioni e gli uffici.*

L'autorità militare provvede, nelle località destinate ad essere sedi di Direzioni o di uffici di posta militare, i locali necessari per il disimpegno del servizio.

Art. 10.

*Dipendenza del servizio.*

Il servizio postale militare è posto sotto l'alta direzione della Intendenza, o dell'organo corrispondente.

Per il funzionamento pratico del servizio e particolarmente per la dislocazione degli uffici, l'orario, il trasporto degli effetti postali, la disciplina i movimenti del personale, ecc., i direttori e i capi degli uffici di concentramento dipendono direttamente dal capo di Stato Maggiore dell'Intendenza o dall'organo corrispondente; i capi degli uffici di posta militare dipendono direttamente dai capi di Stato Maggiore delle grandi unità ai quali sono addetti.

Art. 11.

*Dipendenza tecnica del servizio.*

Per la parte tecnica del servizio, oltre alla dipendenza generale dal Ministero dell'Africa Italiana stabilita dall'art. 59, ciascun capo ufficio ha pure dipendenza gerarchica da quello addetto all'unità militare superiore, progredendo dagli uffici di divisione alla Direzione di posta militare.

I capi degli uffici di concentramento dipendono dai rispettivi direttori; questi ultimi dipendono dal Commissariato generale della posta e delle telecomunicazioni militari.

Art. 12.

*Variazioni del personale.*

Per sostituire o trasferire per esigenze di servizio o per altra causa da un ufficio all'altro gli impiegati o gli agenti subalterni della posta militare ovvero per aumentarne il numero, il direttore della posta militare o chi per lui, prende gli opportuni provvedimenti, comunicandoli subito al capo di Stato Maggiore dell'Intendenza o a chi ne esercita le funzioni e al rispettivo Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni o all'ufficio che ne esercita le funzioni.

I provvedimenti relativi al personale che è a capo dei vari uffici debbono essere preventivamente approvati dall'intendente o da chi ne esercita le funzioni.

In casi di urgenza il direttore di posta militare può chiamare temporaneamente in servizio qualunque impiegato od agente dei più vicini uffici postali civili, anche se non iscritto nel ruolo del personale della posta militare, avvertendone il capo di Stato Maggiore dell'Intendenza e l'Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni o l'ufficio che ne esercita le funzioni.

Art. 13.

*Relazioni fra le autorità militari e gli uffici di posta militare.*

I capi di Stato Maggiore dei Comandi che hanno alla loro dipendenza uffici di posta militare debbono curare di mantenersi in continua relazione con gli uffici stessi e dare loro le indicazioni relative alla limitazione dei servizi, ai locali da destinare a sede degli uffici, ai

mezzi di trasporto, all'alloggio del personale, all'orario e alle strade da seguire sia nei cambiamenti di sede sia per trasporto della corrispondenza diretta ad altri uffici di posta militare, alla dislocazione degli uffici ed ogni altra notizia, indicazione ed informazione che possa agevolare il servizio.

SEZIONE II. — *Materiali.*

Art. 14.

*Veicoli.*

Per il trasporto del personale nei cambiamenti di sede, per i viaggi dei funzionari addetti alla vigilanza del servizio e degli altri impiegati od agenti incaricati di speciali incombenze, e per il trasporto del materiale e lo scambio degli effetti postali, ad ogni direzione ed ufficio di posta militare è assegnato un certo numero di autovetture e di autocarri come indicato nell'allegato A. Con tali mezzi i direttori e i capi degli uffici di posta militare provvedono al funzionamento del servizio.

Le vetture coi relativi conducenti e meccanici sono fornite dall'Amministrazione militare.

Per il disimpegno del servizio è inoltre assegnato agli uffici di divisione o unità corrispondente un omnibus-automobile, della capacità di non meno di venti posti.

L'autorità militare lo consegna agli uffici di posta militare sgombro nell'interno dei sedili e delle reticelle portabagagli.

Spetta al capo del servizio di posta militare appena avuto in consegna detto veicolo, di farvi eseguire nell'interno i lavori di adattamento per ridurlo a ufficio postale ambulante. Nel caso in cui l'omnibus automobile sia momentaneamente inservibile o insufficiente, l'autorità militare a richiesta del direttore o del capo dell'ufficio di posta militare provvede il locale occorrente.

Tutti i veicoli destinati al servizio della posta militare portano un'apposita iscrizione indicante tale loro destinazione e sono guidati da conducenti in uniforme.

Art. 15.

*Scorta dei veicoli postali.*

Gli automezzi sono scortati, oltre che dall'agente postale militarizzato che ha in consegna i dispacci, anche da personale militare. Essi possono liberamente circolare anche sulle strade percorse da truppe.

Art. 16.

*Materiale speciale.*

Il materiale speciale occorrente per il servizio della posta militare come casse, scrittoi, cavalletti, casellari, cassette e sacchi d'impostazione, bolli e suggelli, sacchi, registri, e stampati diversi, ecc., dev'essere del medesimo tipo di quello in uso per i servizi della posta militare presso l'esercito mobilitato metropolitano e viene provveduto rispettivamente dal Governo della Libia e dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Il materiale stesso è depositato presso le Direzioni dei servizi postali e delle telecomunicazioni nei capoluoghi sedi di Comandi territoriali, meno i bolli e i suggelli che vengono custoditi presso il Governo della Libia e il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana (Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni o ufficio che ne esercita le funzioni).

Il luogo del deposito di tale materiale è comunicato, unitamente al ruolo del personale della posta militare, al Comando superiore delle Forze armate e al Commissariato generale della posta e delle telecomunicazioni militari.

Art. 17.

*Oggetti di cancelleria e di consumo.*

Gli oggetti di cancelleria e di consumo, quali spago, la ceralacca, la cartaccia, i piombi ecc., sono provvisti a spese dell'Amministrazione militare per mezzo degli economi magazzinieri delle Direzioni di cui all'articolo precedente.

Sin dal tempo di pace l'Amministrazione militare anticipa i fondi occorrenti per l'acquisto di tali oggetti di cancelleria e di consumo, per costituire una conveniente dotazione.

Art. 18.

*Rifornimento delle provviste.*

Le Direzioni e gli uffici di posta militare che hanno bisogno di fornirsi di tali provviste ne fanno richiesta alle Direzioni dei servizi postali e delle telecomunicazioni di cui all'art. 16 che si trovino più vicino al momento del bisogno.

Art. 19.

*Carte valori.*

Le Direzioni e gli uffici di posta militare debbono fare uso di francobolli e delle carte valori dell'Africa italiana, che vengono forniti dalle Direzioni dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

SEZIONE III. — *Servizi.*

Art. 20.

*Servizi autorizzati.*

Gli uffici di posta militare, meno quelli di concentramento, anche sussidiari, i quali provvedono solo alla ripartizione e alla spedizione della corrispondenza da e per le truppe mobilitate, sono incaricati dei seguenti servizi:

*a*) corrispondenze ordinarie, raccomandate e assicurate di servizio;

*b*) pacchi (fino a 3 kg. di peso per sottufficiali e militari di truppa e sino a 5 kg. per gli ufficiali, ed esclusi quelli con valore dichiarato);

*c*) vaglia;

*d*) risparmi (limitatamente ad operazioni di deposito e di rimborso su libretti emessi da uffici postali civili);

*e*) vendita delle carte valori.

Non è ammesso il servizio di spedizione di raccomandate, assicurate, e pacchi con assegno.

Art. 21.

*Norme generali.*

Detti servizi sono eseguiti con le norme e le modalità prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni postali vigenti nell'Africa italiana, oppure disposte di accordo fra il Ministero dell'Africa Italiana, e quelli della guerra e delle comunicazioni.

Art. 22.

*Esecuzione del servizio.*

L'esecuzione dei predetti servizi è subordinata alle condizioni di luogo e di fatto in cui si svolgono le operazioni militari, ma per quel che concerne il movimento e la distribuzione delle corrispondenze ordinarie sarà cura delle autorità militari e dei funzionari postali di assicurarne lo svolgimento.

Art. 23.

*Orari.*

Copia degli orari fissati per l'esecuzione dei diversi servizi viene trasmessa al direttore di posta militare e al capo dell'ufficio di posta militare da cui ciascun ufficio dipende.

Art. 24.

*Norme speciali per i vari servizi.*

Per i vari servizi disimpegnati dagli uffici di posta militare valgono le stesse norme speciali che regolano il funzionamento degli uffici di posta militare presso l'esercito mobilitato metropolitano.

I direttori di posta militare della Libia e dell'Africa Orientale Italiana compilano l'elenco dei dispacci chiusi da istituire per l'avviamento delle corrispondenze ed effettuano le successive modificazioni che si rendessero necessarie, dandone sempre comunicazione al Commissariato generale della posta e delle telecomunicazioni militari.

CAPO SECONDO

SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MILITARI

SEZIONE I. — *Generalità.*

Art. 25.

*Scopo del servizio.*

Il servizio delle telecomunicazioni in guerra ha per scopo di offrire un mezzo stabile, per quanto è possibile, per la pronta corrispondenza fra le grandi unità delle truppe operanti e fra queste e i vari territori dell'Africa italiana e della madrepatria.

Tale scopo si raggiunge:

*a*) col servizio della rete permanente di telecomunicazioni eseguite, in massima, con il personale e con il materiale dell'Amministrazione governativa civile;

*b*) col servizio delle linee e stazioni telegrafiche militari eseguite esclusivamente con il personale e con il materiale del genio militare.

Il servizio telegrafico della rete permanente di telecomunicazioni, modificato in modo opportuno, si mantiene in continuo contatto con le truppe operanti, offre loro il mezzo di corrispondere più prontamente col rimanente territorio dell'Africa italiana e con la madrepatria e rende facile e diretto il collegamento fra le grandi unità e fra queste ed i reparti che operano isolatamente.

Il servizio di telecomunicazioni da campo, al quale si provvede col materiale dei parchi telegrafici, ha essenzialmente per scopo di organizzare le comunicazioni fra le grandi unità mobilitate.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente il servizio della rete permanente di telecomunicazioni.

SEZIONE II. — *Concorso della rete permanente di telecomunicazioni in caso di guerra.*

Art. 26.

*Zona militare della rete permanente di telecomunicazioni.*

La parte della rete permanente di telecomunicazioni, le linee e le stazioni di telecomunicazioni di società private comprese in quella parte di territorio dichiarato in stato di guerra e nel territorio ad essa adiacente, costituiscono la « Zona militare della rete permanente di telecomunicazioni », i cui limiti sono stabiliti o modificati dal comandante delle Forze armate operanti, sentito il parere del comandante del Genio e del commissario per le telecomunicazioni.

Art. 27.

*Personale telegrafico comandato presso le truppe operanti.*

Le operazioni necessarie a modificare la zona militare della rete permanente di telecomunicazioni, per renderla meglio adatta al servizio cui è chiamata, sono eseguite dai servizi civili delle poste e delle telecomunicazioni con personale da essi dipendente e con materiale proprio. A tale scopo, in caso di mobilitazione, l'Amministrazione governatoriale civile mette a disposizione il personale occorrente per costituire oltre allo organo direttivo centrale previsto dall'art. 41:

*a*) un Commissariato per le telecomunicazioni militari presso ciascun Comando del genio dei Comandi superiori delle Forze armate della Libia e dell'Africa Orientale Italiana;

*b*) Ispettorati di zona per le telecomunicazioni militari presso i Comandi di truppe di ciascun Governo e presso i Comandi di grandi unità, qualora si renda necessaria la loro istituzione;

*c*) uffici telegrafici da istituirsi presso i Comandi e nelle località in cui se ne manifesti il bisogno.

Art. 28.

*Costituzione dei Commissariati per le telecomunicazioni, degli Ispettorati di zona e degli uffici.*

A ciascun Commissariato per le telecomunicazioni sono addetti:

— un commissario per le telecomunicazioni;
— un ispettore telegrafico;
— due ufficiali telegrafici;
— due capisquadra;
— sei guardafili.

A ciascun Ispettorato di zona per le telecomunicazioni sono addetti:

— un ispettore per le telecomunicazioni;
— un ufficiale telegrafico;
— due capisquadra;
— sei guardafili.

A ciascun ufficio viene assegnato il personale ritenuto necessario per il suo funzionamento, stabilito dal Commissariato per le telecomunicazioni militari presso il Comando superiore delle Forze armate.

### Art. 29.

*Competenza dei commissari per le telecomunicazioni e degli Ispettori di zona.*

I commissari per le telecomunicazioni hanno la direzione di quegli uffici, di quelle linee e di quelle stazioni radioelettriche della rete permanente di telecomunicazioni che non interessano direttamente le operazioni militari. Cooperano con i comandanti del Genio e aderiscono alle loro richieste per quanto concerne l'impianto dei nuovi uffici, la costruzione di nuove linee e l'impiego e la modificazione, a scopo militare, delle linee permanenti e delle relative stazioni di telecomunicazioni, previ accordi con l'Amministrazione civile delle poste e delle telecomunicazioni. Essi sono responsabili del servizio disimpegnato dal personale militarizzato.

Analogamente gli ispettori di zona per le telecomunicazioni hanno la direzione, nel territorio assegnato, di quegli uffici, di quelle linee e di quelle stazioni radioelettriche che non interessano le operazioni militari, e aderiscono alle richieste del rispettivo comandante del Genio nei casi prescritti dal comma precedente restando responsabili verso il proprio commissario delle telecomunicazioni del servizio disimpegnato dagli impiegati da esso dipendenti.

Sono di competenza dei commissari e degli ispettori di zona per le telecomunicazioni:

*a*) la costruzione e le modificazioni della zona militare della rete di telecomunicazioni e dei circuiti e stazioni che la compongono;

*b*) l'impianto e l'attivazione di nuovi uffici;

*c*) le variazioni di orario;

*d*) il servizio degli uffici;

*e*) la parziale e temporanea sospensione della corrispondenza per privati su determinate linee e circuiti, ecc.

La parte contabile ed amministrativa del servizio rimane di competenza delle Direzioni dei servizi postali e delle telecomunicazioni, come in tempo di pace.

### Art. 30.

*Personale tecnico ausiliario civile.*

Oltre al personale di cui tratta l'art. 28 sarà cura dell'Amministrazione civile delle poste e delle telecomunicazioni di porre a disposizione dei commissari e degli ispettori di zona per le telecomunicazioni altro personale tecnico occorrente per fare eseguire sollecitamente i lavori che lo svolgersi delle operazioni militari rendessero necessari nella zona militare della rete permanente di telecomunicazioni.

### Art. 31.

*Dipendenza e disciplina.*

I commissari e gli ispettori di zona per le telecomunicazioni ricevono gli ordini dai rispettivi Comandi del genio. Però gli ispettori di zona si concertano, per la esecuzione degli ordini ricevuti, col rispettivo commissario e non agiscono senza sua preventiva approvazione, salvo che in casi di urgenza, nei quali gli ispettori sono autorizzati ad eseguire gli ordini, informandone subito dopo il commissario.

I capi ufficio dipendono dai rispettivi ispettori di zona.

### Art. 32.

*Attribuzione del personale militarizzato comandato presso le truppe.*

I comandanti del Genio determinano in linea generale, con la cooperazione del dipendente commissario per le telecomunicazioni, le modificazioni da apportarsi alla rete permanente civile di telecomunicazioni per soddisfare alle necessità militari.

Ai commissari per le telecomunicazioni spetta la direzione dell'intero servizio che non interessa direttamente le operazioni di guerra, e dispongono pertanto di tutto il personale addetto e del materiale. Per le operazioni riferentisi al loro incarico presso le truppe, essi si mantengono in continui rapporti con gli organi preposti ai servizi civili, affinchè il servizio della rete permanente civile di telecomunicazioni e quello della zona militare della rete stessa siano strettamente connessi.

I commissari servono di collegamento fra gli organi della Amministrazione civile delle poste e delle telecomunicazioni e i comandanti del Genio, per stabilire e definire tutto ciò che riflette il servizio delle telecomunicazioni, per regolare le telecomunicazioni fra la zona militare della rete permanente ed il restante territorio della Libia, oppure dell'Africa Orientale Italiana, e per la emanazione di disposizioni eccezionali non contemplate nel presente regolamento e che durante la campagna si riconoscessero necessarie. In casi d'urgenza, essi sono autorizzati a disporre, provvisoriamente, secondo gli ordini ricevuti dal comandante del Genio; delle disposizioni date informano subito il rispettivo Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni o l'ufficio che ne esercita le funzioni.

Gli ispettori di zona per le telecomunicazioni esercitano la loro autorità entro i limiti del territorio del rispettivo Governo, oppure della zona eventualmente delimitata dal commissario, d'accordo con il comandante del Genio.

### Art. 33.

*Compiti particolari dei commissari e degli ispettori di zona per le telecomunicazioni.*

I commissari e gli ispettori di zona per le telecomunicazioni con il personale militarizzato e con il materiale posto a loro disposizione dall'Amministrazione civile e con il personale civile locale dipendente dall'Amministrazione stessa e con il personale militare messo a disposizione dalle autorità militari ai sensi dell'art. 34, provvedono:

*a*) alla direzione ed alla sorveglianza del servizio di telecomunicazioni nella zona ad ognuno di essi assegnata per quanto concerne i circuiti, gli uffici e le stazioni che non interessano direttamente le operazioni di guerra, ed alla manutenzione dei locali, impianti ed apparecchi relativi;

*b*) alla costruzione di linee telegrafiche e di stazioni radioelettriche destinate ad ampliare la rete permanente della loro zona, a richiesta dei comandanti del Genio;

*c*) alla chiusura ed apertura di uffici di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera *a*), in conseguenza delle modificazioni che subisce la rete permanente nella zona militare o del collegamento con essa delle linee stabilite dal Genio militare;

*d)* alla presa di possesso ed esercizio della parte di rete di telecomunicazioni esistenti nel territorio conquistato, a richiesta dei comandanti del Genio;

*e)* all'eventuale smantellamento delle linee in quella parte del territorio che sarà designata dal Comando superiore delle Forze armate a richiesta dei comandanti del Genio;

*f)* a facilitare con la prestazione di personale, di materiale e con le opportune disposizioni da impartirsi agli uffici dipendenti l'innesto delle linee militari in quelle della rete permanente;

*g)* all'accettazione, istradamento e recapito dei telegrammi militari lungo le linee della zona militare della rete permanente delle telecomunicazioni, secondo le norme vigenti nel Regno per il servizio telegrafico di guerra stabilite con R. decreto 5 marzo 1899, n. 114, e successive modificazioni.

### Art. 34.

*Personale militare ausiliario.*

Qualora per la sorveglianza e per la costruzione di linee, uffici e stazioni nella zona militare delle telecomunicazioni il personale fosse insufficiente, i commissari possono richiedere personale militare all'autorità alla quale serve essenzialmente il servizio di telecomunicazioni.

### Art. 35.

*Materiale fornito dall'Amministrazione civile.*

L'Amministrazione civile mette a disposizione degli ispettori di zona per le telecomunicazioni un fondo di materiale per le prime prevedibili necessità, e dispone in seguito affinchè siano sollecitamente soddisfatte le richieste che le saranno dirette per cura dei commissari per le telecomunicazioni.

A tale scopo l'Amministrazione civile delle poste e delle telecomunicazioni costituisce, fin dal tempo di pace, una scorta intangibile di materiale, la cui consistenza viene stabilita di accordo con il Comando del genio.

Sulla richiesta degli ispettori di zona, l'autorità militare provvederà al trasporto del materiale per le telecomunicazioni con mezzi a propria disposizione.

### Art. 36.

*Spese varie.*

In caso di guerra le spese per il trasporto del materiale, per la mano d'opera, per l'acquisto di accessori, ecc., che dovessero farsi per il servizio di telecomunicazioni nella zona militare della rete permanente, sono sostenute dall'autorità militare, la quale anticipa i fondi necessari ai commissari e agli ispettori di zona che ne rendono conto nei modi e nei termini stabiliti dagli organi militari competenti.

### Art. 37.

*Oggetti di cancelleria.*

La provvista degli oggetti di cancelleria è a carico dell'Amministrazione militare; quella degli stampati e moduli per servizio delle telecomunicazioni, per la contabilità e per le relazioni di ufficio con l'Amministrazione civile, sarà fatta dall'Amministrazione medesima.

### Art. 38.

*Richieste di aumento di personale e materiale all'Amministrazione civile.*

Quando il personale locale addetto ai servizi di telecomunicazioni, coadiuvato da quello previsto dagli articoli 28 e 30, ed il materiale telegrafico risultino insufficienti alle esigenze del servizio, i commissari per le telecomunicazioni ne fanno richiesta direttamente al competente Circolo costruzioni delle telecomunicazioni e, in casi di urgenza, anche alle direzioni dei servizi postali e delle telecomunicazioni più vicine, informandone in ogni caso il competente Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni o l'ufficio che ne esercita le funzioni.

### Art. 39.

*Varianti alla rete militare di telecomunicazioni.*

I commissari per le telecomunicazioni informano gli ispettori di zona delle varianti che avvengono nella composizione della rete permanente di telecomunicazioni assegnata al servizio militare, dell'apertura o soppressione di uffici e stazioni di telecomunicazioni, e di ogni modificazione di circuiti.

Gli ispettori di zona debbono informare il rispettivo commissario delle variazioni che vengono apportate alla rete permanente nella zona di loro competenza in seguito a provvedimenti che per ragioni di urgenza venissero concordati con i rispettivi Comandi del genio senza la preventiva approvazione del commissario.

### Art. 40.

*Limiti del servizio telegrafico privato nella zona militare.*

E' in facoltà dei comandi superiori delle Forze armate, per ragioni di ordine militare o nell'interesse del servizio delle telecomunicazioni militari, su proposta dei dipendenti comandanti del genio e dei commissari per le telecomunicazioni, di sospendere totalmente o parzialmente il servizio telegrafico o telefonico privato nella zona militare della rete permanente di telecomunicazioni. Di tale sospensione i commissari per le telecomunicazioni informano immediatamente i rispettivi Ispettorati dei servizi postali e delle telecomunicazioni e gli uffici che ne esercitano le funzioni, i quali, per il tramite dei Governi da cui dipendono, ne informano il Ministero dell'Africa Italiana.

## Capo Terzo

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE COMUNE AI SERVIZI POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI MILITARI

### Sezione 1ª. — *Istituzione degli uffici.*

### Art. 41.

*Organo direttivo centrale.*

In caso di guerra con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e per le comunicazioni viene costituito un Commissariato generale della posta e delle telecomunicazioni militari dell'Africa italiana, come organo di collegamento e di coordinamento delle direzioni di posta

militare e dei Commissariati per le telecomunicazioni militari dell'Africa italiana, sia fra loro, sia con altri enti analoghi dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e delle comunicazioni.

L'ispettore generale del ruolo postelegrafonico dell'Africa italiana, assume le funzioni di commissario generale per la posta e per le telecomunicazioni militari dell'Africa italiana ed è coadiuvato da un vice commissario generale.

Il commissario generale è costituito di due reparti:

*a*) reparto della posta;

*b*) reparto delle telecomunicazioni;

ciascuno suddiviso di due uffici, rispettivamente per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana.

A ciascun reparto sono addetti quattro impiegati del ruolo postelegrafico dell'Africa italiana di cui due equiparati ad ufficiali e due a sottufficiali.

Il personale addetto al Commissariato generale per la posta e le telecomunicazioni miltari è considerato al seguito delle Forze armate mobilitate.

Art. 42.

*Uffici direttivi ed esecutivi.*

Le direzioni e gli uffici di posta militare, i Commissariati, gli Ispettorati di zona e gli uffici per le telecomunicazioni militari sono istituiti, a seconda delle necessità, con decreto del Governatore generale competente.

SEZIONE II. — *Personale.*

Art. 43.

*Formazione dei ruoli.*

Gli Ispettorati dei servizi postali e delle telecomunicazioni o gli uffici che ne esercitano le funzioni predispongono e aggiornano due ruoli del personale da destinarsi ai servizi militari, uno per il servizio postale, l'altro per quello delle telecomunicazioni. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno ne trasmettono copia al Comando superiore delle Forze armate con la indicazione della residenza degli impiegati e degli agenti prescelti, e comunicano di volta in volta al Comando stesso le variazioni.

Tanto i ruoli, quanto le variazioni, debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Africa Italiana, che ne trasmette copia al Ministero della guerra.

Art. 44.

*Scelta del personale.*

Il personale da comprendere nei ruoli della posta e delle telecomunicazioni militari viene scelto fra gli impiegati e gli agenti, sia di ruolo che a contratto o straordinari che facciano domanda di arruolamento.

In caso di necessità possono essere ammessi nei suddetti ruoli anche i ricevitori, i gerenti ed i supplenti che posseggano i prescritti requisiti.

Il personale superiore e direttivo dev'essere scelto di preferenza fra i funzionari che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate.

Gli impiegati ed agenti destinati al Commissariato generale sono scelti dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.

Art. 45.

*Iscrizione di ufficio.*

Se il numero degli impiegati ed agenti idonei che hanno fatto domanda di arruolamento è inferiore al numero dei posti stabiliti in ruolo, i Governi generali completano i quadri iscrivendovi di ufficio gli impiegati che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate e gli impiegati ed agenti non ancora esonerati dagli obblighi militari, preferendo fra questi coloro che non conseguiranno tale esonero entro l'anno in cui il ruolo resta in vigore.

Art. 46.

*Visita medica.*

Tanto gli impiegati e agenti ed eventualmente i ricevitori gerenti e supplenti che chiedono di arruolarsi, quanto quelli che possono essere soggetti alla iscrizione di ufficio, sono preventivamente sottoposti a visita medica militare gratuita presso il Presidio più vicino, a cura delle Direzioni, dei Circoli e degli Uffici da cui dipendono, che prendono perciò gli opportuni accordi con i competenti Comandi militari.

Art. 47.

*Riserva.*

I ruoli comprendono due elenchi distinti:

1) il personale destinato a coprire i posti effettivamente previsti dai quadri di formazione secondo la richiesta dei Comandi superiori delle Forze armate;

2) il personale destinato a formare la riserva dei predetti quadri nella proporzione del 50%.

Sono iscritti preferibilmente alla riserva coloro i quali raggiungeranno entro l'anno i limiti di età per il grado militare cui sono equiparati, gli iscritti di ufficio che conseguono nello stesso periodo l'esonero dagli obblighi militari, e coloro che risultano essere a capo di famiglia numerosa.

Art. 48.

*Indicazioni per ciascun iscritto.*

Per ciascun impiegato ed agente iscritto nel ruolo debbono essere indicati il grado, l'anzianità, lo stipendio, la residenza e il grado di equiparazione.

Art. 49.

*Partecipazione della iscrizione.*

L'iscrizione nel ruolo è notificata agli interessati per mezzo degli uffici cui sono addetti, i quali danno atto al Governo generale dell'avvenuta comunicazione con lettera munita del visto di ciascun iscritto.

Art. 50.

*Obbligo di rispondere alla chiamata.*

Gli impiegati ed agenti iscritti nel ruolo si intendono soggetti a tutti gli obblighi sanciti per i militari in congedo illimitato e quindi sono tenuti a rispondere alle eventuali chiamate sia per mobilitazione che per esercitazioni e manovre.

Art. 51.

*Domanda di esonero.*

L'esonero dai servizi postali e delle telecomunicazioni militari può essere concesso solo per motivi di salute fin dal tempo di pace in seguito a domanda corredata da regolare certificato rilasciato da un medico militare. Le domande di esonero all'atto della mobilitazione sono regolate dalle norme comuni in vigore per i richiamati, nel senso che non sono ammesse domande di esonero se non per motivi di malattia debitamente accertati presso il distretto militare.

In caso di esercitazioni e di manovre può essere concesso anche per gravi ed accertati motivi di carattere privato.

Art. 52.

*Scelta del personale da mobilitare.*

All'atto della mobilitazione totale o parziale o di chiamata alle armi in tempo di pace, i Comandi superiori delle Forze armate comunicano agli ispettori dei servizi postali e delle telecomunicazioni o agli uffici che ne esercitano le funzioni, quali uffici di posta militare o Commissariati per le telecomunicazioni militari si debbono costituire in base agli ultimi ruoli compilati, ed indicano nominativamente gli impiegati ed agenti da assegnare a ciascun ufficio o Commissariato, ad eccezione dei direttori di posta militare e dei commissari per le telecomunicazioni militari la cui scelta è devoluta al Ministero dell'Africa Italiana di concerto col Ministero della guerra.

Della costituzione delle Direzioni, dei Commissariati, degli Ispettorati e degli uffici, e dell'elenco del personale addetto, dev'essere data immediata comunicazione al Commissariato generale della posta e delle telecomunicazioni militari.

Art. 53.

*Ordine di destinazione.*

Gli impiegati ed agenti chiamati ai servizi postali e delle telecomunicazioni militari debbono presentarsi all'ufficio cui sono destinati entro il termine stabilito dall'ordine ricevuto.

Tale ordine può essere preceduto da avviso telegrafico, a cura del rispettivo Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Art. 54.

*Viaggi.*

Gli impiegati ed agenti ed eventualmente i ricevitori, gerenti e supplenti, chiamati in servizio ricevono, insieme con l'ordine di destinazione, una dichiarazione firmata dal competente capo ufficio debitamente contrassegnata col bollo di ufficio, conforme al modello allegato *C* con la quale si presentano al comando del distretto militare di residenza o viciniore, che, ritirata la dichiarazione stessa per il proprio discarico, li provvede dei necessari documenti di viaggio per il trasporto personale e del bagaglio sulle ferrovie e per mare.

Art. 55.

*Assimilazione di grado.*

Gli impiegati ed agenti di ruolo oppure a contratto addetti alla posta e alle telecomunicazioni militari dell'Africa italiana sono assimilati ai gradi militari secondo la tabella *B*.

Agli effetti dell'assimilazione il personale delle ricevitorie è parificato al gruppo e al grado degli impiegati di ruolo, a contratto o straordinari secondo la seguente tabella:

Ricevitori e gerenti delle ricevitorie principali: gruppo *C*, grado 9°;
Ricevitori e gerenti degli uffici di 1ª classe: gruppo *C*, grado 10°;
Ricevitori e gerenti degli uffici di 2ª classe: gruppo *C*, grado 11°;
Ricevitori e gerenti degli uffici di 3ª classe: gruppo *C*, grado 12°;
Supplenti delle ricevitorie di qualsiasi classe: gruppo *C*, grado 13°;
Collettori: primi commessi;
Portalettere: commessi.

Art. 56.

*Competenze e indennità.*

Agli impiegati ed agenti addetti ai servizi della posta e delle telecomunicazioni militari dell'Africa italiana spettano, a carico dell'Amministrazione militare, lo stesso trattamento e tutte le competenze ed indennità previste dalle norme vigenti per il personale della posta e del telegrafo militari al seguito delle truppe metropolitane operanti nell'Africa italiana.

Art. 57.

*Dipendenza e disciplina.*

Gli impiegati ed agenti addetti alla posta e alle telecomunicazioni militari sono sottoposti alla giurisdizione militare, in conformità dell'art. 545 del Codice penale per l'esercito e sono considerati come belligeranti.

Art. 58.

*Rapporti con l'Amministrazione civile.*

I direttori di posta militare e i commissari per le telecomunicazioni militari hanno l'obbligo di mantenersi in continui rapporti con l'Ispettorato dei servizi postali e delle telecomunicazioni del rispettivo Governo generale o con l'ufficio che ne esercita le funzioni, allo scopo di costituire uno stretto nesso fra i servizi militari e quelli civili.

### Art. 59.

*Competenza tecnica dei servizi.*

La parte tecnica e la sorveglianza sulle modalità di esecuzione dei servizi in applicazione dei regolamenti è di competenza del Ministero dell'Africa Italiana, il quale impartisce disposizioni ai direttori di posta militare e ai commissari per le telecomunicazioni militari per il tramite del competente Governo generale.

### Art. 60.

*Segreto di ufficio.*

Ciascun impiegato ed agente addetto ai servizi postali e delle telecomunicazioni militari deve conservare scrupolosamente il segreto di ufficio su ogni documento e su qualsiasi notizia militare di cui possa venire a cognizione per effetto del servizio cui è addetto.

### Art. 61.

*Uniforme.*

Per il personale civile militarizzato l'uniforme è quella di panno coloniale prescritta, per il tempo di guerra, per gli ufficiali, sottufficiali e militari del Regio esercito, con le varianti stabilite dal Ministero della guerra per gli addetti al servizio postale e telegrafico militari.

## CAPO QUARTO

## NORMA GENERALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 62.

*Applicabilità delle norme vigenti per i servizi metropolitani.*

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, valgono le norme vigenti per i servizi della posta e del telegrafo militari e per il relativo personale presso l'Esercito metropolitano.

### Art. 63.

*Servizio di posta militare nell'Africa Settentrionale per la durata dell'attuale guerra.*

Per tutta la durata dell'attuale guerra gli uffici di posta militare presso le unità metropolitane dislocate in Africa Settentrionale, istituiti in base ai Regi decreti 12 luglio 1912, n. 1122, 28 dicembre 1913, n. 1513, 22 novembre 1914, n. 1424, 13 maggio 1915, n. 655, concernenti il servizio postale di guerra restano alle dipendenze del Ministero della guerra.

ALLEGATO *A*.

**Specchio di formazione delle Direzioni e di alcuni Uffici di posta militare**

| | Direzione di posta militare | Ufficio di Corpo d'armata o Comando truppe | Uffici di divisione | Uffici concentramento |
|---|---|---|---|---|
| ***A cura dell'Amministrazione civile*** | | | | |
| PERSONALE | | | | |
| Funzionari di grado equiparato a Tenente colonnello | 1 | — | — | — |
| Funzionari di grado equiparato a Maggiore | 1 | — | — | 1 |
| Funzionari di grado equiparato a Capitano | 1 | 1 | — | 1 |
| Funzionari di grado equiparato a 1° Tenente | 1 | 1 | 1 | — |
| Funzionari di grado equiparato a Tenente | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Funzionari di grado equiparato a S. Tenente | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Agente subalterno equiparato a Maresciallo | 1 | 1 | — | 1 |
| Agente subalterno equiparato a Sergente | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agente subalterno equiparato a Cap. magg. | — | 1 | 1 | 2 |
| Agente subalterno equiparato a Caporale | — | — | — | — |
| MATERIALI (*) | | | | |
| Casellari | 8 | 10 | 6 | — |
| Casse scrittoio *a* | 1 | 1 | 1 | — |
| Casse scrittoio *b* | 1 | 2 | 1 | — |
| Casse scrittoio *c* | 1 | 1 | 1 | — |
| Casse scrittoio *d* | 1 | 1 | 1 | — |
| Sediolini | 8 | 6 | 3 | — |
| Cavalletti | 4 | 5 | 4 | — |
| ***A cura dell'Autorità militare*** | | | | |
| PERSONALE | | | | |
| Vicebrigadiere | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carabiniere Reale | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Scritturale | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Militare di fatica o attendente | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Conduttore meccanico | 6 | 6 | 4 | 4 |
| MATERIALI (*) | | | | |
| Autovetture | 1 | 1 | — | — |
| Omnibus-automobili | — | — | 1 | 1 |
| Autocarri | 1 | 2 | 1 | 1 |

(*) Si fissa di volta in volta secondo le esigenze del servizio il materiale occorrente.

ALLEGATO B.

**Tabella di equiparazione dei gradi civili e militari**

| TITOLO | Grado militare corrispondente alla qualifica | Categoria dalle quali è tratto il personale |
|---|---|---|
| Commissario generale per la posta e le telecomunicazioni militari dell'A. I. | Gen. di brigata | Ispettore generale |
| Vice commissario generale per la posta e le telecomunicazioni militari dell'A. I. | Colonnello | Ispettore superiore |
| Direttori di posta militare . . . . . | Ten. colonnello | Ispettori capi (uno nella Libia; uno nell'A. O. I.) |
| Direttori di uffici di concentramento. | Maggiore | Ispettori di 1ª classe |
| Ispettori del servizio postale militare. | Capitano | Ispettori di 2ª classe |
| Titolari di uffici . . . . . . . . . . | Capitano | Ispettori di 2ª classe |
| | 1° Tenente | Ufficiali capi ed equiparati |
| | Tenente | Ufficiali di 1ª classe ed equiparati |
| Addetti postali alle direzioni e agli uffici | Capitano | Ispettore di 2ª classe |
| | 1° Tenente | Ufficiali capi ed equiparati |
| | Tenente | Ufficiali di 1ª classe ed equiparati |
| | S. Tenente | Ufficiali di 2ª classe ed equiparati |
| | | Ufficiali di 3ª classe |
| Agenti postali di 1ª classe . . . . . | Mar. ordinario | Messaggeri di 1ª classe e supplenti di ricevitorie |
| | Sergente | Messaggeri di 2ª classe |
| Agenti postali di 2ª classe . . . . . | Cap. maggiore | Primi commessi e collettori |
| | Caporale | Portalettere e commessi |
| Commissari per le telecomunicazioni. | Ten. colonnello | Ispettori capi (uno nella Libia; uno nell'A. O. I.) |
| Vice commissari per le telecomunicazioni | Maggiore<br>Capitano | Ispettori di 1ª classe<br>Ispettori di 2ª classe |
| Capo ufficio telegrafonico militare. . | 1° Tenente | Ufficiali capi ed equiparati |
| Ufficiali telegrafici di 1ª classe . . . | Tenente | Ufficiali di 1ª classe ed equiparati |
| Capi squadra di 1ª classe . . . . . . | Mar. ordinario | Messaggeri capisquadra di 1ª classe e supplenti di ricevitorie |
| Capi squadra di 2ª classe. . . . . . | Sergente | Messaggeri capisquadra di 2ª classe |
| Agenti e guardafili . . . . . . . . . | Cap. maggiore | Primi commessi |
| Agenti e guardafili . . . . . . . . . | Caporale | Commessi ed equiparati |

ALLEGATO C.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

**DICHIARAZIONE**

**per il rilascio di documenti di viaggio**

*Si certifica che il signor* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*assimilato al grado militare di* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*parte da* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*sua residenza ordinaria per recarsi a* . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*onde prestar servizio presso l'Esercito mobilitato.*

*Dato a* . . . . . *li* . . . . . . . . . *19* . .

IL CAPO UFFICIO

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

bollo
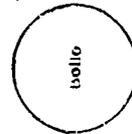
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941-XX, n. 1692.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sac. Don Giuseppe Minissali », con sede in Ucria (Messina).**

N. 1692. R. decreto 18 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sac. Don Giuseppe Minissali », con sede in Ucria (Messina), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, con fusione dell'Opera pia San Niccolò e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1942-XX*

REGIO DECRETO 27 dicembre 1941-XX, n. 1693.

**Erezione in ente morale della « Casa del Sole Rosolino Colella », con sede in Pescara.**

N. 1693. R. decreto 27 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Casa del Sole Rosolino Colella », con sede in Pescara, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1942-XX.*

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

**Sostituzione del sindacatore della Società in accomandita semplice Nacmias Vittorio, con sede a Trieste.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1941-XIX con il quale il rag. Rosario Longo fu nominato sindacatore della Società in accomandita semplice Vittorio Nacmias, con sede a Trieste;

Considerato che il predetto rag. Longo è deceduto;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il sig. Bruno Benni è nominato sindacatore della Società in accomandita semplice Nacmias Vittorio, in sostituzione del comm. rag. Rosario Longo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2632)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1942-XX.

**Sottoposizione a liquidazione della ditta individuale A. Bugdanos, con sede a Catania, e nomina del liquidatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1941, con il quale la ditta individuale A. Bugdanos, con sede a Catania, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario, avv. prof. Giovanni Pavone;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta individuale A. Bugdanos, con sede a Catania, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. prof. Giovanni Pavone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2630)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1942-XX.

**Sottoposizione a liquidazione della rappresentanza italiana della Società di assicurazione The Sea Insurance Company, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della Società di assicurazione The Sea Insurance Company;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che l'azienda non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società di assicurazione The Sea Insurance Company, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 16 agosto 1940-XVIII, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Franco Brusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1942-XX.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della Società Anonima Filatura e Torcitura in Italia, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Anonima Filatura e Torcitura in Italia, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 06034 del 21 marzo 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Anonima Filatura e Torcitura in Italia, con sede a Milano, già sottoposta a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Gianni Comini.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2629)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1942-XX.

**Modificazioni alle circoscrizioni venatorie per la provincia di Terni.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale della caccia di Terni in data 27 febbraio 1941-XIX, con la quale è stato proposto il passaggio del territorio di quella provincia dall'XI compartimento (Firenze) al XIII compartimento venatorio (Roma);

Ritenuto che nel territorio di detta Provincia si verifica, sia in autunno che in primavera, un abbondante passo delle specie migratorie per cui massimo è l'interesse venatorio allo sfruttamento di detta specie, mentre, d'altro canto, risulta poco sviluppato il regime riservistico;

Ritenuto inoltre che sotto l'aspetto geografico ed ecologico la provincia di Terni offre caratteristiche analoghe a quelle che si riscontrano nelle provincie finitime di Rieti e di Viterbo che fanno parte del compartimento venatorio di Roma;

Sentiti i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e della Federazione italiana della caccia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura riunito in assemblea generale;

Decreta:

A modifica delle circoscrizioni stabilite ai numeri 11) e 13) dell'art. 6 del testo unico citato nelle premesse, il territorio della provincia di Terni cessa di far parte

dell'XI compartimento (Firenze) ed è ascritto al XIII compartimento venatorio (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2633)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Disposizioni transitorie relative alla disciplina della produzione di miscele di sali minerali, composti vitaminici e di altri prodotti similari destinati all'alimentazione del bestiame.**

In relazione al divieto di produrre miscele di sali minerali, composti vitaminici ed altri prodotti similari, destinati all'alimentazione del bestiame, senza la preventiva autorizzazione di cui al decreto Ministeriale 15 maggio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 16 maggio successivo), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone che, in via transitoria e comunque non oltre il 15 agosto 1942-XX, le ditte interessate, nell'attesa di svolgere le pratiche inerenti a tale autorizzazione, possono eseguire lavorazioni unicamente per dar corso agli impegni di vendita assunti anteriormente alla data del 16 maggio 1942-XX.

Restano consentite le cessioni dei prodotti esistenti alla data citata e di quelli ottenuti successivamente per far fronte agli impegni di vendita predetti.

*Il Ministro*: PARESCHI

(2647)

**Comunicato relativo ai prezzi del formaggio pecorino romano**

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ratificato l'accordo intervenuto tra la Federazione esercenti industrie alimentari ed agricole varie e la Federazione grossisti dell'alimentazione, relativo alle competenze spettanti alle categorie sulla quota di L. 150, a suo tempo fissata per la distribuzione del formaggio pecorino tipo romano.

Di conseguenza, a rettifica delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, ha preso le seguenti determinazioni:

1) il prezzo di L. 18,80 al chilogrammo si deve intendere riferito alla fase di scambio da stagionatore a distributore nazionale;

2) per la fase di scambio da distributore nazionale a grossista locale il prezzo è fissato in L. 19,40 al chilogrammo e si intende per merce resa franco stazione partenza (per il formaggio di produzione sarda la stazione partenza è quella di Civitavecchia);

3) i prezzi per la fase di scambio da grossista locale a dettagliante e da dettagliante a consumatore rimangono invariati;

4) ai suddetti prezzi, che sono riferiti al 28 febbraio c. a., dovranno essere applicate, dal 1° marzo 1942-XX, le normali maggiorazioni di stagionatura.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2646)

**Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 23 giugno 1942-XX, n. 2725, Div. II, il cav. uff. dott. ing. Mario Spada fu Antonio è stato nominato liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, a seguito del decesso del precedente liquidatore gr. uff. Federico Serlini.

(2637)

**Costituzione del Consorzio di bonifica « Vaso Bompani » con sede in comune di Gambara (Brescia)**

Con R. decreto 18 maggio 1942-XX, n. 1839, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1942-XX, al registro n. 11, foglio n. 115, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica « Vaso Bompani », con sede in comune di Gambara, in provincia di Brescia.

(2640)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE I° — PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1942-XX - N. 122**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4,05 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 4,085 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9932 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7910 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,47 | Serbia (I) | 38,02 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Equador (I) | 1,386 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19,01 |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38,02 | Id (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,475 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Grecia (C) | 12,50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 85,975 |
| Id 3,50 % (1902) | 82,65 |
| Id. 3 % lordo | 61,875 |
| Id 5 % (1935) | 95,15 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 84,875 |
| Id. 5 % (1936) | 96,45 |
| Id 4,75 % (1924) | 496 — |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,90 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 99,075 |
| Id 4 % (15-12-43) | 98,775 |
| Id 5 % (1944) | 99 — |
| Id 5 % (1949) | 97,80 |
| Id 5 % (15-2-50) | 97,575 |
| Id 5 % (15-9-50) | 97,70 |

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

**Annullamento di marchio di fabbrica**

Il marchio di fabbrica n. 43188 registrato il 26 giugno 1932 al nome della ditta Sansalvadore Carlo a San Germano Vercellese, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1934, n. 268, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 14 ottobre 1941, autenticata dal notaio dott. Vittor Pisani a Vercelli e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Vercelli il 20 gennaio 1942-XX.

*Il direttore*: ZENGARINI

(2638)

**Scioglimento d'ufficio di società cooperativa**

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, la Società anonima cooperativa Consorzio peschereccio ligure, con sede in Genova, costituita il 2 dicembre 1935 a rogito notaio Paolo Cassanello, residente in Genova, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di gestione o di amministrazione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può far opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2639)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Centuripe (Enna), Magomadas (Nuoro)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del sud detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Concetto Alfredo Testaj fu Concetto, per la Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);

il signor Giovanni Oggiano fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2528)

**Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oriolo Romano (Viterbo) da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Pollenza (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modicato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Oriolo Romano (Viterbo) e di Pollenza (Macerata) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

1) La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oriolo Romano (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

2) Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Pollenza (Macerata) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2587)

**Cessione alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, con sede in Pola, delle attività e delle passività della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, in liquidazione, con sede in Orsera (Pola).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 54, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, avente sede nel comune di Orsera (Pola);

Autorizza

la cessione di tutte le attività e le passività della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, in liquidazione, avente sede nel comune di Orsera (Pola), alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, avente sede nel comune di Pola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2589)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis, in liquidazione, con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso).**

Nella seduta tenuta il 12 giugno 1942-XX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis, in liquidazione, con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso), il sig. Carlo Raimondo fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2525)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Graduatoria di merito del concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XIX, n. 1729;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.040-24-106607 in data 15 giugno 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova:

1. Sassi Orfeo
2. Codato Giovanni
3. Bonaccorso Pasquale
4. Conti Mario
5. Gos Alfeo
6. Russo Antonio
7. Carmenati Luigi
8. Bova Saverio
9. Di Benedetto Giuseppe
10. Di Corcia Luigi
11. Sarnè Francesco
12. Di Lascio Antonio
13. Russo Nicola
14. Cuozzo Amedeo
15. Sireci Emilio
16. Maccio Vincenzo
17. Gentili Ernesto
18. Manfredi Giuseppe
19. Pelacchi Danilo
20. Bedosti Ercole
21. Anzivino Osvaldo
22. Maruello Giovanni
23. Rocchi Alesio
24. Muscarà Giuseppe

Roma, addì 16 giugno 1942-XX

*Il Ministro*: HOST VENTURI

(2642)

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Varianti al concorso a 106 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1942-XX col quale venne indetto un concorso per esami a 106 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

A norma del 2° comma dell'art 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i 106 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra, messi a concorso col decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, sono ridotti a 53.

Gli altri 53 posti restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto e saranno conferiti mediante concorso riservato da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso di cui al primo comma del precedente art. 1 saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(2643)

**Varianti al concorso a 16 posti di uditore giudiziario militare**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per titoli a 16 posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*);
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, dei 16 posti di uditore giudiziario militare messi a concorso col decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, otto posti restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto.

Detti otto posti saranno conferiti mediante concorso riservato da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso originario saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(2644)

**Varianti al concorso a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari (gruppo *B*);
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, dei 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari, messi a concorso col decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, nove posti restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto.

Detti nove posti saranno conferiti mediante concorso riservato da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto articolo 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso originario saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(2645)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.